

COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Vista l'istanza della società "X Snc", con sede in =====, presentata al Comitato in data ===== per il tramite della Direzione Regionale della =====, volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 21, comma 10, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, il preventivo parere in ordine al trattamento fiscale di un'operazione di scissione totale proporzionale;

Considerato che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, non ha risposto alla preventiva richiesta di parere avanzata sulla medesima operazione dalla medesima società "X Snc" in data ===== ai sensi dell'art. 21, comma 9, della citata legge n. 413/1991;

Udita l'illustrazione del relatore dott. Vincenzo Busa

Premesso che:

- la società istante ha per oggetto sociale l'attività di gestione e locazione di immobili;
- il capitale sociale è suddiviso tra i signori A per il 35%, la moglie B per il 15% e il fratello C per il restante 50%;
- a causa di asserite divergenze sorte tra i soci circa la gestione della società è intenzione di questi ultimi procedere ad una serie di operazioni così strutturate:
 - a) scissione totale della società istante in due nuove società in nome collettivo, con l'assegnazione proporzionale delle quote ai soci preesistenti (35% a A, 15% a B e 50% a C) e l'attribuzione a ciascuna società beneficiaria di distinte unità immobiliari;
 - b) successiva permuta fra i soci delle quote sociali (A e C permutano tra loro il 35% delle quote; B e C permutano il 15% delle quote) di modo che in una società rimarrebbero unici soci A (con il 70%) e la moglie B (30%); nell'altra società rimarrebbe unico socio con il 100% delle quote C;
 - c) ricostituzione della pluralità dei soci nei termini di legge da parte dell'unico socio C mediante donazione di parte della propria quota alla moglie;
- nell'istanza di interpello in esame viene precisato che la scissione avverrà sulla base dei valori contabili senza emersione di plusvalenze o minusvalenze, e che tale operazione non viene effettuata al fine di conseguire benefici fiscali;
- la società interpellante chiede conferma che nella prospettata operazione di ristrutturazione societaria non è ravvisabile alcun intento elusivo.

Tenuto conto che:

- come questo Comitato ha già avuto modo di affermare in precedenti occasioni, l'art. 5 del regolamento adottato con il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 194, prescrive che la

richiesta di parere deve contenere, a pena di inammissibilità, “la dettagliata e precisa esposizione del caso concreto, nonché della soluzione interpretativa prospettata” (vgs. comma 2, lett. b) e che ad essa deve essere allegata la documentazione rilevante “ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, nonché della reale portata dell’operazione” (vgs. comma 3), ciò comportando, per il soggetto istante, un onere di compiuta rappresentazione della situazione giuridico-economica in essere, di quella che si intenderebbe realizzare, nonché dei fatti, atti e negozi giuridici dei quali l’operazione oggetto di interpello dovrebbe essere costituita, delle finalità perseguite e dei riflessi di ordine tributario;

- ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 413 del 1991, il Comitato è chiamato a verificare, per ciascuna operazione negoziale sottoposta al suo esame, la validità delle ragioni economiche prospettate, valutando, altresì, se l’operazione sia destinata a realizzare situazioni giuridico-economiche propriamente riconducibili alle sue finalità tipiche e se la situazione giuridico-economica che si verrebbe a determinare appare adeguata alle enunciate finalità dell’operazione e non strumentale a soddisfare finalità proprie di altri atti o negozi giuridici fiscalmente più onerosi per il contribuente;

- la scissione societaria si caratterizza - e come tale è già stata intesa più volte da questo Comitato - come operazione di riorganizzazione aziendale rispondente a precise finalità e strategie imprenditoriali ed in sede di interpello preventivo essa deve essere valutata nella prospettiva d’interesse dei soggetti societari che ne sono protagonisti e non dei singoli soci.

Si osserva nel caso di specie che:

- l’istanza presenta evidenti lacune documentali ed espositive, essendo priva, tra l’altro, di indicazioni puntuali in ordine agli obiettivi economici che l’operazione prospettata intenderebbe perseguire;

- neppure dalla scarsa documentazione integrativa inviata dal contribuente è dato cogliere elementi obiettivi volti ad evidenziare che l’operazione in questione sia finalizzata a realizzare un piano di riorganizzazione aziendale nell’interesse delle società beneficiarie e non a soddisfare un’esigenza di scioglimento della compagine societaria, con assegnazione del patrimonio della stessa a favore dei soci uscenti.

Depongono in tal senso non solo le rilevanti lacune espositive e documentali in precedenza evidenziate, ma anche il fatto che l’istante si limiti ad enunciare, in modo del tutto generico e con espressioni di puro stile, l’esistenza, nell’ambito della compagine societaria, di divergenze in ordine alle finalità ed alle modalità di utilizzo del patrimonio aziendale, omettendo di motivare e documentare adeguatamente tale disaccordo. Circostanza, quest’ultima, che avrebbe potuto determinare un diverso apprezzamento delle ragioni economiche sottese all’operazione prospettata, in considerazione dei possibili riflessi negativi di tali contrasti sull’operatività dell’interpellante;

- in assenza di dati giuridico-economici in grado di far luce sulle diverse strategie imprenditoriali dei soci e sulla paventata necessità di operare una riorganizzazione aziendale, la scissione prospettata appare, in definitiva, destinata a surrogare lo scioglimento del vincolo societario da parte dei soci e l’assegnazione agli stessi di parte del patrimonio immobiliare, dal momento che tale ultima operazione sarebbe stata più congrua sul piano giuridico rispetto alle

finalità concretamente perseguite, ma assai più onerosa dal punto di vista fiscale in considerazione dell'emersione di materia imponibile.

Nel caso esaminato, il conseguimento di un indebito risparmio d'imposta è, infatti, rinvenibile nello spostamento "*sine die*" della tassazione delle plusvalenze sui beni stessi, in virtù del regime di neutralità fiscale tipico della scissione.

In sostanza, la fattispecie rappresentata sembra realizzare un'assegnazione di beni ai soci - occultata da una possesso esclusivo di partecipazioni nelle società "contenitori" proprietarie degli immobili stessi - cui dovrebbe conseguire la tassazione delle plusvalenze in base al valore normale dei beni, ai sensi dell'art. 86, commi 1, lett. c) e 3, del TUIR;

- l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario scaturisce dall'elusione delle norme di cui all'art. 86, commi 1, lett. c) e 3, del TUIR, che generano un abuso dello strumento negoziale da parte del contribuente.

Sui presupposti sopra espressi, il Comitato

DELIBERA

che l'operazione considerata, sulla base delle circostanze che emergono dall'istanza, presenta aspetti di elusività, in quanto priva di valide ragioni economiche (non essendo sufficienti a dimostrarne la sussistenza la mera enunciazione di divergenze di interessi tra i soci della scindenda, senza alcuna dimostrazione concreta di tale dissidio) e diretta a conseguire un vantaggio fiscale indebito, in quanto realizzato attraverso l'aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario.

Roma, 18 dicembre 2006

Deposito: 15 gennaio 2007